



• In evidenza

Pag. 1

• Blocco delle cessioni dei crediti e sconto in fattura

Pag. 2

• Decreto agevolazioni fiscali

Pag. 3

• Check list raccolta dati per Modello 730/Redditi PF

Pag. 5



• Check list oneri deducibili

Pag. 6

• Check list oneri detraibili

Pag. 7

• Approvazione del bilancio nelle società di persone

Pag. 8

• Continuità aziendale e redazione del bilancio

Pag. 9

• Contributi 2024 lavoratori domestici

Pag. 10



• Principali adempimenti mese di maggio 2024

Pag. 11



In evidenza

ISA E CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

- L'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023. Si tratta di importare i dati economici presenti in anagrafe tributaria per far funzionare alcuni indicatori di anomalia e il cosiddetto coefficiente individuale, che va a calmierare il risultato finale dell'Isa del contribuente personalizzando la funzione in ragione dei risultati economici del contribuente maturati negli anni precedenti. Nel 2024, però, i dati scaricati serviranno, oltre che per determinare il punteggio di affidabilità relativo agli Isa, anche per elaborare la proposta di concordato preventivo biennale riguardante il 2024 e 2025 (per i soli soggetti Isa).



Blocco delle cessioni dei crediti e sconto in fattura

Il D.L. 39/2024 ha eliminato, per gli interventi successivi al 30.03.2024 e facendo salve poche specifiche situazioni, le residue fattispecie per le quali risultava ancora vigente l'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni per superbonus o altri bonus.

BLOCCO OPZIONI PER LA CESSIONE DEI CREDITI E PER LO SCONTO IN FATTURA

- Sono soppresse, per gli **interventi successivi al 30.03.2024**, le residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l'esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni. Tali ipotesi riguardano gli istituti autonomi delle case popolari (**IACP**), le **cooperative di abitazione** a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, nonché per Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**Onlus**), Organizzazioni di volontariato (**Odv**), Associazioni per la promozione sociale (**Aps**).
- Il blocco delle opzioni non si applica agli interventi agevolati con il superbonus, superecobonus Comuni colpiti da eventi sismici, superecobonus e supersismabonus "potenziato" per i fabbricati danneggiati dal sisma e supersismabonus per i territori già colpiti da eventi sismici dal 1.04.2009 effettuati in relazione a immobili **danneggiati dagli eventi sismici** verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6.04.2009 e a far data dal 24.08.2016. Questa favorevole deroga trova applicazione **nel limite** di € 400 milioni per l'anno 2024, di cui € 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6.04.2009.
- Le più favorevoli disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.03.2024:
 - a) **presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata** (CILA) ai sensi dell'art. 119, c. 13-ter, D.L. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo art. 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
 - b) **risultati adottata la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori e **risultati presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata** (CILA) ai sensi dell'art. 119, c. 13-ter, D.L. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo art. 119 e sono effettuati dai condomini;
 - c) **risultati presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
 - d) **risultati presentata la richiesta del titolo abilitativo**, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020;
 - e) **siano già iniziati i lavori** oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, **sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti** per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

DEROGHE

- Le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate (interventi su immobili danneggiati da eventi sismici) continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente art. 2, c. 3-quater D.L. 11/2023, diversi da quelli di cui al c. 3-ter.1 del medesimo art. 2, per i quali **in data antecedente al 30.03.2024** sussistano le condizioni di cui al c. 2 (stesse condizioni previste per gli enti non commerciali) o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
- Le deroghe al divieto di cessione non si applicano agli interventi contemplati al c. 2, lett. a), b) e c), 1° periodo, e al c. 3, lett. a) e b) del medesimo art. 2 per i quali, alla data del 30.03.2024 **non è stata sostenuta alcuna spesa**, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
- Pertanto, i **soggetti che dovevano ancora iniziare gli interventi non potranno più farlo, poiché il decreto elimina il "serbatoio" delle Cilas dormienti, presentate entro il 16.02.2023**. Prima del D.L. 39/2024 i titoli presentati entro quella data davano diritto a mantenere la possibilità di effettuare le cessioni dei crediti da superbonus, ma anche da altri bonus (ad esempio, il sismabonus ordinario), mentre **ora la possibilità è stralciata per chi al 30.03.2024 non abbia pagato nemmeno una fattura collegata a lavori effettivamente realizzati**. Inoltre, è annullata la possibilità di anticipare la fatturazione per interventi ancora da effettuare: infatti, è richiesto un doppio requisito, ossi avere effettuato un pagamento, collegato a una fattura e avere effettuato materialmente l'intervento.

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

- Le disposizioni di cui all'art. 2, c. 1-bis, 2° periodo D.L. 11/2023, che derogano al divieto di cessione in relazione alle spese che fruiscono del bonus barriere architettoniche, si applicano **in relazione** alle spese **sostenute fino alla data del 30.03.2024**; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.03.2024:
 - a) **risultati presentata la richiesta del titolo abilitativo**, ove necessario;
 - b) **siano già iniziati i lavori** oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, **sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti** per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.



Decreto agevolazioni fiscali

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29.03.2024, n. 75 il D.L. 29.03.2024, n. 39, recante altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali in vigore dal 30.03.2024.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nel documento.

RAVVEDIMENTO SPECIALE

- Il versamento delle somme dovute per la **regolarizzazione di dichiarazioni fiscali relative al periodo di imposta 2022**, ai sensi dell'art. 3, c. 12-undecies D.L. 215/2023, può essere effettuato in **un'unica soluzione entro il 31.05.2024** (anziché 31.03.2024) **ovvero in 4 rate** di pari importo da versare, rispettivamente, **entro il 31.05.2024, il 30.06.2024, il 30.09.2024 e il 20.12.2024**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2%.
- La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della 1° rata entro il 31.05.2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
- In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, gli interessi si applicano con decorrenza dal 1.06.2024 (anziché 1.04.2024).
- I soggetti che, **entro il termine del 30.09.2023, non hanno perfezionato** la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all'art. 1, cc. da 174 a 178 L. 197/2022, riguardanti le **dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d'imposta precedenti**, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se **entro il 31.05.2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione** e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti possono versare, **entro il 31.05.2024, un importo pari a 5 delle 8 rate previste e le 3 rate residue**, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1.06.2024, **entro i termini previsti (30.06.2024, 30.09.2024 e 20.12.2024)**. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31.05.2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data.
- Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31.05.2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la **decadenza dal beneficio** della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della **sanzione** di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997 (**30%**), applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'art. 20 D.P.R. 602/1973, con decorrenza dalla data del 1.06.2024.
- In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del 3° anno successivo** a quello di decadenza della rateazione.

MONITORAGGIO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI 4.0 E IN R&S

- Ai fini della fruizione **dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo**, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a **comunicare preventivamente**, in via telematica, **l'ammontare complessivo degli investimenti** che si intendono effettuare **a decorrere dalla data del 30.03.2024**, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
- La comunicazione è **aggiornata al completamento degli investimenti**.
- La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti 4.0 e R&S **realizzati a decorrere dal 1.01.2024 e fino al 29.03.2024**.
- Per gli **investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati** e non ancora fruiti (al 30.03.2024) è **subordinata alla comunicazione** (di completamento degli investimenti) effettuata secondo le modalità di cui al citato decreto direttoriale.

NUOVO CONTRADDITTORIO

- Le disposizioni che prevedono il nuovo principio del contraddittorio generalizzato **non si applicano agli atti** (avvisi di accertamento, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.) **emessi prima del 30.04.2024 e a quelli preceduti da un invito all'adesione** ex D. Lgs. 218/1997, **emesso prima della medesima data**.
- A tali atti si applica la disciplina del contraddittorio vigente prima del 30.04.2024.
- Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima del 30.03.2024, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'art. 6-bis L. 212/2000, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa **si applica comunque la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza**.

BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI IN PRESENZA DI CREDITI ERARIALI SCADUTI

- In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'art. 1, cc. da 421 a 423 L. 311/2004 e dell'art. 38-bis D.P.R. 600/1973, per **importi complessivamente superiori a € 10.000, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione**, l'utilizzabilità in compensazione dei crediti d'imposta disciplinati dall'art. 121 D.L. 34/2020, presenti nella piattaforma telematica, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

- **La disposizione, pertanto, si applica ai crediti derivanti sia dall'esercizio della cessione sia dall'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura in relazione ai seguenti bonus edilizi:**

- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- bonus facciate;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.



Decreto agevolazioni fiscali (segue)

BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI IN PRESENZA DI CREDITI ERARIALI SCADUTI (segue)

- Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito d'imposta derivante dall'opzione per la cessione o lo sconto in fattura di bonus edilizi in capo ai cessionari (con le stesse scadenze previste per il beneficiario iniziale) ex art. 121, c. 3 D.L. 34/2020 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37, c. 49-quinquies D.L. 223/2006.

Iscrizioni a ruolo per importi superiori a € 100.000

- Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'art. 1, cc. da 421 a 423 L. 311/2004 n. 311, e dell'art. 38-bis D.P.R. 600, per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del c. 2 della predetta disposizione.
- La previsione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
- È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
- Le disposizioni di modifica si applicano a decorrere **dal 1.07.2024**.

Eccezioni

- Le eccezioni escluse dall'applicazione del blocco alle compensazioni di cui alle richiamate lett. e), f), g) dell'art. 17, c. 2 D. Lgs. 241/1997 riguardano i seguenti debiti e crediti relativi a:
 - e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
 - f) contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
 - g) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

COMUNICAZIONI DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE AGEVOLABILI FISCALMENTE

- Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati **da fornire all'ENEA** alla conclusione dei lavori ai sensi dell'art. 16, c. 2bis D.L. 63/2013 (**super ecobonus**), i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

- a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data del 30.03.2024;
- c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 30.03.2024 negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lett. b) e c).

- Per le medesime finalità, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 (**super sismabonus**), trasmettono al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

- a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data del 30.03.2024;
- c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 30.03.2024 negli anni 2024 e 2025;
- d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lett. b) e c).

- Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle citate informazioni e le relative variazioni i soggetti:
 - a) che **entro il 31.12.2023** hanno presentato la **comunicazione di inizio lavori asseverata**, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
 - b) che **hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata**, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire **dal 1.01.2024**.

- L'omessa trasmissione dei dati nei termini individuati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di **€ 10.000**. In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire **dal 30.03.2024**, l'omessa trasmissione dei dati comporta la **decadenza dall'agevolazione** fiscale e non si applicano le disposizioni dell'art. 2, c. 1 D.L. 16/2012.

- **Non è quindi possibile avvalersi della remissione in bonis.**



Check list raccolta dati per Modello 730/Redditi PF

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il Modello 730/2024 o il Modello Redditi PF 2024.

Documentazione per la dichiarazione dei redditi 2023 - Mod. Redditi 2024		Sig.	Rossi Mario
• Copia dichiarazione Mod. Redditi o 730 dell'anno precedente, completa di deleghe di pagamento a saldo e in acconto delle imposte e dell'Imu e relative schede di calcolo (se nuovo cliente dello Studio)	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
• Variazioni dati anagrafici (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, sostituto d'imposta, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
• Variazioni di terreni e/o fabbricati intervenute successivamente al 31.12.2022 o, comunque, previste entro il 16.06.2024:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
- acquisti (abitazione principale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No);	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
- vendite (abitazione principale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No);	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
- locazioni (importo canoni, compresa copia del contratto);	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
- altro:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
• Canoni di locazione.	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
• Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
• Certificazioni redditi 2023 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità Inail, gettoni presenza, indennità di disoccupazione o mobilità, ecc.).	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
• Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
- per prestazioni occasionali;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
- per provvigioni;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
- per redditi di lavoro autonomo;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
- per diritti d'autore;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
- per associazione in partecipazione;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
- per redditi di impresa;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
- per redditi di partecipazione;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
- per altro:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
• Altri redditi:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
- affitti attivi;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
- provvigioni;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
- dividendi su azioni;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
- indennità di disoccupazione o di mobilità;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
- plusvalenze da cessioni di quote;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
- altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel quinquennio, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
▪	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
• Redditi d'impresa o di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
• Contributi previdenziali ed assistenziali:			
- contributi obbligatori (Inps gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.);	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
- contributi previdenziali volontari;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
- contributi per colf e baby-sitter;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
- contributi per previdenza complementare;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
- contributi per fondi integrativi SSN;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
- Inail casalinghe;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
- altro:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
• Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica.	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
• Spese per acquisto di medicinali ed alimenti a fini medici speciali (se di importo complessivo superiore a € 129,11).			
• Spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico affetti da patologie esenti (se di importo complessivo superiore a € 129,11).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
• Spese mediche e di assistenza a disabili.	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
• Spese veterinarie (se di importo complessivo superiore a € 129,11).	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
• Quietanze interessi passivi:			
- su mutui ipotecari relativi all'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
- su mutui contratti per costruzione o interventi di manutenzione/ristrutturazione immobili adibiti ad abitazione principale;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	
- su mutui agrari e per altri casi (prestiti o mutui agrari, acquisto di altri immobili ante 1993, recupero edilizio nel 1997).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No	

- omissis -



CHECK LIST RACCOLTA DATI PER MODELLO 730/REDDITI PF (COMPILABILE)



Check list oneri deducibili

Nella sezione II del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate:

- a) le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
b) le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Dichiarazione dei redditi anno ..2023..

Cognome		Nome	
----------------	--	-------------	--

Oneri deducibili

Oneri deducibili dal reddito complessivo

Descrizione	Note	Importo
<input type="checkbox"/> Assegno periodico corrisposto al coniuge.		€
<input type="checkbox"/> Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione.		€
<input checked="" type="checkbox"/> Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari.	Massimo € 1.549,37	€ 1.000,00
<input type="checkbox"/> Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. Rientrano tra queste spese anche: 1. i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale; 2. i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); 3. i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione; 4. di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe". 5. contributi versati per il riscatto degli anni di frequenza dei percorsi formativi ITS Academy.		
<input type="checkbox"/> Spese mediche e assistenziali a disabili.		€
<input type="checkbox"/> Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili.		€
<input type="checkbox"/> Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi.		€
<input type="checkbox"/> Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione internazionale.	50% delle spese sostenute	€
<input type="checkbox"/> Contributi per Fondi integrativi del SSN.	Massimo € 3.615,20	€
<input type="checkbox"/> Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo.	Massimo 2% del reddito dichiarato	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.	Massimo € 1.032,91	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni a enti universitari di ricerca ed enti parco.		€
<input type="checkbox"/> Contributi versati alle forme pensionistiche complementari o individuali.	Massimo € 5.164,57	€
<input type="checkbox"/> Somme restituite al soggetto, se tassate in anni precedenti.		€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali alle Onlus, Odv, Aps e Ets.	Massimo 10% reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di € 70.000,00	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali da parte di soggetti privati nei confronti di trust/fondi speciali a favore di persona con disabilità grave.	Massimo 20% reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di € 100.000,00	€
<input type="checkbox"/> Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione	20% del prezzo di acquisto	€
<input type="checkbox"/> Altri oneri:		
-		€
-		€

Contributi per previdenza complementare

Descrizione	Note	Importo
<input checked="" type="checkbox"/> Contributi a deducibilità ordinaria e fondo pensione negoziale dipendenti pubblici.	Massimo € 5.164,57	€ 2.000,00
<input type="checkbox"/> Contributi versati a fondi di squilibrio di monetario.		€
<input type="checkbox"/> Contributi versati da lavoratori di prima occupazione.	Massimo € 5.164,57/ € 7.746,86	€
<input type="checkbox"/> Contributi versati per familiari a carico.	Massimo € 5.164,57	€



CHECK LIST ONERI DEDUCIBILI (COMPILABILE)



Check list oneri detraibili

Nella sezione I del quadro E del modello 730 e del quadro RP del modello Redditi PF sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista). Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limitazioni di detraibilità.

Dichiarazione dei redditi anno ...2023....			
Cognome	Rossi	Nome	Mario
Oneri detraibili			
Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%			
Descrizione	Note	Importo	
<input checked="" type="checkbox"/> Premi per assicurazione vita e infortuni (anche familiari a carico) e per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente.	<ul style="list-style-type: none"> • Massimo detraibile € 530,00 per contratti rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%. • Massimo detraibile € 750,00 per contratti rischio morte o finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave. • Massimo detraibile € 1.291,14 per contratti rischio non autosufficienza compimento attività quotidiana. • Se il contratto è stato stipulato o rinnovato dopo il 31.12.2000 necessitano speciali requisiti. 	€	500,00
<input type="checkbox"/> Premi per assicurazione contro calamità naturali.		€
<input checked="" type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per acquisto abitazione principale.	Massimo € 4.000,00.	€	2.000,00
<input type="checkbox"/> Interessi mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.	Massimo € 2.582,28.	€
<input type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per acquisto altri immobili stipulati prima del 1993.	Massimo € 2.065,83.	€
<input type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per costruzione abitazione principale.	Massimo € 2.582,28.	€
<input type="checkbox"/> Interessi per prestiti o mutui agrari.	Fino al valore dei redditi dei terreni.	€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese sanitarie generiche e specialistiche (anche per familiari a carico).	<input checked="" type="checkbox"/> Spese mediche.	Meno franchigia di	€ 500,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Spese per acquisto di medicinali.	€ 129,11.	€ 300,00
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti.	Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 129,11).	€
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie per persone con disabilità.		€
<input type="checkbox"/> Spese veicoli per persone con disabilità.	Massimo € 18.075,99.	€
<input type="checkbox"/> Spese di interpretariato per soggetti sordi.		€
<input type="checkbox"/> Spese acquisto e mantenimento cani guida per non vedenti (anche per familiari a carico).	<ul style="list-style-type: none"> • 1 sola volta in 4 anni. • Per il mantenimento del cane spetta una detrazione di € 1.000,00. 	€
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie rateizzate sostenute in anni precedenti.		€
<input type="checkbox"/> Contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea.		€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese per asili nido.	Non superiore a € 632,00 per ogni figlio.	€	350,00
<input type="checkbox"/> Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico.		€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese veterinarie.	Franchigia di € 129,11 (massimo di € 550,00).	€	350,00
<input type="checkbox"/> Spese addetti assistenza personale (anche per familiari a carico).	Massimo € 2.100,00 (reddito entro € 40.000,00) con documentazione medica.	€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese attività sportive per ragazzi.	Massimo € 210,00/ragazzo (tra 5 e 18 anni).	€	200,00
<input type="checkbox"/> Spese canoni locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (anche per familiari a carico).	Massimo € 2.633,00.	€
<input type="checkbox"/> Spese funebri.	<ul style="list-style-type: none"> • Massimo € 1.550,00 a decesso. • Non è più richiesta una relazione di parentela tra il soggetto deceduto e il fruitore della detrazione. 	€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese istruzione (anche familiari a carico).	<ul style="list-style-type: none"> • Primo ciclo istruzione per l'infanzia e istruzione secondaria di secondo grado, massimo € 800,00 per alunno o studente. • Istruzione universitaria nei limiti di quelle statali. • Per le università non statali la detrazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per ciascuna facoltà con decreto del MIUR entro il 31.12. 	€	1.500,00
<input type="checkbox"/> Spese per intermediazione immobiliare.	Massimo € 1.000,00 per acquisto abitazione principale.	€
<input type="checkbox"/> Spese per abbonamenti al trasporto pubblico.	Massimo € 250,00.	€

- omissis -

CHECK LIST ONERI DETRAIBILI (COMPILABILE)



Approvazione del bilancio nelle società di persone

Nelle società di persone, pur non essendo obbligatorie le riunioni assembleari e il relativo libro, si consiglia di apporre in calce al bilancio d'esercizio la dichiarazione che segue, con data e firma di tutti i soci.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

I sottoscritti soci della, con sede a,
in via, n., C.F. e P. Iva,
esaminato il bilancio al 31.12.2023, compiuti i controlli e avute le informazioni necessarie con reciproca collaborazione,

dichiarano

di approvare il suddetto bilancio che, in sintesi, evidenzia:

• Attività	€	+
• Passività	€	-
• Patrimonio netto	€	=

La voce del patrimonio netto comprende il risultato di esercizio, ovvero utile/perdita di €

I sottoscritti soci dichiarano di avere deliberato la distribuzione dell'utile di esercizio come segue:

	Già incassati	Da incassare	Totale
• Riserva			
• Ai soci			
•			
•			
•			
Totale			

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)

.....
(Firma)

.....
(Firma)



FAC-SIMILE APPROVAZIONE BILANCIO SOCIETÀ DI PERSONE (COMPILABILE)



Continuità aziendale e redazione del bilancio

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Il D. Lgs. 1/2024 ha modificato i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ulteriormente ritoccati dal D. Lgs. 13/2024 per tenere conto del primo anno di applicazione del concordato preventivo. Si riepilogano le scadenze del 2024, relative al periodo d'imposta 2023.

TERMINI FINALI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2024 - PER ANNO 2023					
Soggetti interessati	Dichiarazioni		Pagamenti (saldo e 1 ^a rata acconto)		
	Presentazione tramite uffici postali	Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%	
Persone fisiche	Dal 15.04 al 30.06	Dal 15.04 al 30.09. Per il 2023 entro il 15.10.2024.	<ul style="list-style-type: none"> 1.07.2024 (in quanto il 30.06.2024 cade di domenica). 31.07.2024 per soggetti lsa⁴ 	31.07.2024³	
Società di persone ed associazioni art. 6 D.P.R. 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate) ⁵ .					
Soggetti Ires⁵	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	Non ammessa	Dal 15.04 ed entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Per il 2023 entro il 15.10.2024.	Entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (1.07.2024).	Entro i 30 giorni successivi
	Senza obbligo di redazione del bilancio.				
	Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 Codice civile.				
Note	<ol style="list-style-type: none"> Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è il 29.06 (28.06.2024 essendo anno bisestile). Se il bilancio non è approvato nel termine massimo (180 giorni) stabilito, in base alle disposizioni di legge, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (31.07). Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli lsa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia, tenuti a effettuare entro il 30.06.2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva, per il 1° anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31.07.2024 senza alcuna maggiorazione. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli lsa o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio e il regime forfetario, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente alla data del 2.05.2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data. 				



Contributi 2024 lavoratori domestici

Per il 2024 restano in vigore gli esoneri previsti dall'art. 120 L. 388/2000, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'art. 1, cc. 361 e 362 L. 266/2005. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAFF che incide sull'aliquota complessiva. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua a essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

CONTRIBUZIONE

In seguito all'iscrizione del prestatore di lavoro domestico, l'Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore dello stesso.

- **Il contributo è legato alla tipologia di rapporto di lavoro** (a tempo determinato o indeterminato), **alla paga effettiva oraria e agli elementi che la compongono:**
 - retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti;
 - valore convenzionale di vitto e alloggio, ripartito in misura oraria (qualora dovuto);
 - 13^a mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria.

Per calcolare i contributi in relazione alla retribuzione pattuita l'Inps mette a disposizione dei datori di lavoro, sul proprio sito Internet, un software di simulazione del calcolo.

- **Se l'orario di lavoro non supera le 24 ore a settimana**, il contributo orario è commisurato a 3 diverse fasce di retribuzione.
- **Se l'orario di lavoro è di almeno 25 ore settimanali**, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite.

SCADENZE DEI VERSAMENTI

Contributi relativi al 1° trimestre 2024	10.04.2024
Contributi relativi al 2° trimestre 2024	10.07.2024
Contributi relativi al 3° trimestre 2024	10.10.2024
Contributi relativi al 4° trimestre 2024	10.01.2025
Cessazione del rapporto di lavoro	Entro 10 giorni successivi alla cessazione



[CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ANNO 2024](#)



[MINIMI RETRIBUTIVI](#)



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di maggio 2024

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 2 maggio	Inps	CIGO - Dal 2.05.2024 la presentazione della domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria "CIGO" sarà possibile solo attraverso la nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali "OMNIA IS", realizzata dall'Inps nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) [Mess. Inps 1.03.2024, n. 892].
Lunedì 13 maggio	Contributo eccellenza settore gastronomico- agroalimentare	Domanda - Termine ultimo per l'invio telematico (entro le 12:00) al Ministero dell'Agricoltura della domanda di contributo a fronte di investimenti in macchinari, altri beni strumentali da parte dei ristoranti, gelaterie, pasticcerie, produttori di pasticceria fresca.
Mercoledì 15 maggio	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre , l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni (D.M. 4.12.2020).
	Inps	Sgravi edilizia - Termine di invio telematico della domanda di riduzione dei contributi dovuti, relativa al 2023, tramite il modulo "Rid-Edil" (circolare Inps n. 13/2024).
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). 2° acconto - Termine di versamento della 5ª rata dell'acconto delle imposte sui redditi per chi ha scelto la rateizzazione dell'acconto Irpef di novembre 2023 ex D.L. 145/2023 (persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi 2022 non superiori a € 170.000).
Giovedì 16 maggio	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.



Principali adempimenti mese di maggio 2024 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 16 maggio (segue)	Iva (segue)	Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 1° trimestre 2024 mediante il modello F24. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di aprile 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2024. Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2023 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
	Inps	Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso minimo per il 2024.
	Inail	Autoliquidazione - Termine di versamento della 2ª rata del premio di autoliquidazione 2023/2024.
	Imposta sui servizi digitali (web tax)	Versamento - Termine di versamento dell'imposta riferita al 2023.
Lunedì 20 maggio	Enasarco	Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2024.
	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Sabato 25 maggio	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Mercoledì 29 maggio	Bilancio	Deposito - Termine per il deposito del bilancio, approvato entro il 29.04.2024, e degli allegati nel Registro delle Imprese. Entro tale termine deve essere registrato il verbale di approvazione del bilancio, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili.
		Titolare effettivo - Le imprese dotate di personalità giuridica possono inviare la comunicazione periodica annuale di "conferma" all'Ufficio del Registro delle Imprese contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio.
Giovedì 30 maggio	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Venerdì 31 maggio	Imposte dirette	Dichiarazione eredi - Gli eredi di persone decedute dal 1.08.2023 al 30.11.2023 devono effettuare la presentazione telematica del modello Redditi.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell'imposta in relazione al 1° trimestre 2024 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).
Liquidazioni periodiche - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2024.		



Principali adempimenti mese di maggio 2024 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Venerdì 31 maggio (segue)	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2024 di importo pari o superiore a € 5.000 (D.L. 73/2022).
	Ravvedimento speciale	Versamento - Il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione di dichiarazioni fiscali relative al periodo di imposta 2022 , può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31.05.2024 (anziché 31.03.2024) ovvero in 4 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31.05.2024, entro il 30.06.2024, entro il 30.09.2024 ed entro il 20.12.2024. I soggetti che, entro il termine del 30.09.2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all'art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31.05.2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti possono versare, entro il 31.05.2024, un importo pari a 5 delle 8 rate previste (art. 7, cc. 6 e 7 D.L. 39/2024).
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all'Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2024 per i dirigenti in servizio.
	Tasse automobilistiche	Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell'elenco autoveicoli acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2024 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza). Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autoveicoli e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2024.
	Bonus psicologo	Domanda - Fino al 31.05.2024 è possibile presentare la domanda per il bonus psicologo relativa al 2023 (circolare Inps n. 34/2024).
	Nota ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].